



**ACCADEMIA ALBERTINA DELLE BELLE ARTI - TORINO**  
Istituto di Alta Cultura

**IL DIRETTORE**

Vista la legge 21 dicembre 1999 n.508, concernente la riforma delle Accademie di Belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;  
Visto il DPR 28 febbraio 2003 n.132, concernente il regolamento recante i criteri generali per l'adozione degli Statuti di autonomia e per l'esercizio dell'autonomia regolamentare da parte delle istituzioni artistiche, musicali e coreutiche di cui alla legge 21 dicembre 1999 n.508;  
Visto lo Statuto dell'Accademia di Belle Arti, approvato con Decreto Dirigenziale n°32 del 26.01.2005 del Direttore Generale del MIUR-AFAM;  
Vista la disciplina elettorale per le elezioni dei rappresentanti in seno al Consiglio Accademico dell'Accademia Albertina di Belle Arti di Torino del 16.05.2005;

**DECRETA**

**Articolo 1**

1. Sono indette per il triennio successivo all'anno accademico in corso le elezioni dei rappresentanti in seno al **CONSIGLIO ACCADEMICO DELL'ACCADEMIA ALBERTINA DI BELLE ARTI DI TORINO** nei giorni **06 – 07 - 08 Maggio 2008**.  
Le votazioni avverranno presso la sede di via Accademia Albertina n . 6 (presso l'ufficio del Direttore Amm.vo) nei seguenti orari:  
- **martedì 06 maggio** - dalle **11.00 alle 13.00**  
- **mercoledì 07 maggio** - dalle **14.30 alle 16.30**  
- **giovedì 08 maggio** - dalle **11.00 alle 13.00**
2. I docenti interessati, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 15 dello Statuto, devono presentare la propria candidatura in forma scritta alla Commissione elettorale, a pena di decadenza entro il **22 Aprile 2008** o spedirla a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro il medesimo termine (fa fede il timbro dell'ufficio postale). Nel caso in cui per la presentazione della candidatura ci si avvalga del mezzo postale, il candidato è tenuto, a pena di decadenza, ad anticipare gli atti spediti trasmettendone copia via fax (011/8125688) o per e-mail a: [info@accademialbertina.torino.it](mailto:info@accademialbertina.torino.it).
3. La candidatura deve essere corredata di autocertificazione relativa al possesso dei requisiti.
4. La verifica dei requisiti dei candidati viene effettuata dalla Commissione Elettorale.
5. La Commissione elettorale, disposta l'ammissibilità delle candidature, in relazione alla verifica del possesso dei requisiti, pubblica l'elenco dei candidati all'albo del l'Accademia entro i cinque giorni successivi al termine di presentazione delle candidature, dove resterà affisso fino al giorno della chiusura delle operazioni elettorali.

**Articolo 2.**

1. L'elettorato attivo è riservato:  
ai docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato

bai supplenti annuali con contratto a tempo determinato su cattedre e posti vacanti fino al termine dell'anno accademico in corso;

- 2 ai membri della Consulta degli studenti per i due rappresentanti degli stessi.
- 3 L'elenco di tutti gli aventi diritto di voto viene redatto e affisso all'Albo di Istituto entro **23 Aprile 2008**, a cura della Commissione elettorale, dove resterà affisso fino alla chiusura delle operazioni elettorali.

4 Eventuali omissioni o indebite inclusioni nell'elenco suddetto, segnalate alla Commissione, possono essere sanate sino all'apertura del seggio.

### **Articolo 3**

1. Ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto, possono concorrere per le elezioni dei rappresentanti in seno al Consiglio Accademico dell'Accademia Albertina i docenti in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) aver già maturati alla data delle elezioni, almeno tre anni di servizio in ruolo, nell'Accademia Albertina delle Belle Arti di Torino
  - b) non aver riportato né condanne penali passate in giudicato ancorché in relazione alle medesime sia intervenuta amnistia, indulto o sospensione della pena, né, in qualità di docenti, sanzioni disciplinari superiori alla censura per le quali non siano stati riabilitati
  - c) non essere stati membri del Consiglio Accademico per più di due mandati consecutivi
2. Il possesso dei titoli costituenti requisiti di ammissibilità delle candidature è attestato con autocertificazione prodotta ai sensi dell'articolo 46 del DPR 445 del 28.12.2000.
3. In riferimento ai due rappresentanti degli studenti, si ribadiscono gli stessi requisiti previsti per i docenti di cui al comma 1 punto b) e c) – art.3 -

### **Articolo 4**

1. Salvo quanto disposto dal comma quarto, ogni votazione è valida se vi abbia preso parte la metà più uno degli aventi diritto al voto (con arrotondamento per difetto qualora gli aventi diritto al voto siano in numero dispari)
2. Ogni elettore deve esprimere **una sola preferenza** contrassegnando con una X l'apposito spazio accanto al nome del candidato .
3. Nell'ipotesi di non raggiungimento del quorum richiesto per la validità delle votazioni, si procede ad una seconda votazione, la quale deve aver luogo il giorno lavorativo successivo.
4. Qualora neanche in tale votazione si raggiunga il quorum prescritto si procederà, entro il giorno lavorativo successivo, ad una terza votazione, il cui risultato sarà valido indipendentemente dalla percentuale di partecipazione al voto.
5. Risultano eletti i sei candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze in ordine decrescente.
6. Nell'ipotesi di parità prevale la maggiore anzianità di servizio complessivamente prestato e, in subordine, la maggiore anzianità anagrafica.
7. I componenti eletti che decadono o si dimettono dal mandato, verranno sostituiti dai candidati primi esclusi in graduatoria.

### **Articolo 5**

1. Alle operazioni elettorali, comprese quelle di valutazione dei titoli, è preposta una Commissione Elettorale, composta da 3 docenti non candidati, di cui uno con funzione di Presidente, designati dal Direttore in carica, con successivo provvedimento che sarà pubblicato all'Albo di Istituto.
2. La Commissione può avvalersi della consulenza del Direttore amministrativo.

3. Tutte le operazioni elettorali devono essere verbalizzate dalla Commissione, che individua un segretario.
4. La Commissione ha il compito di garantire la regolarità delle elezioni e di provvedere a:
  - a redigere e pubblicare l'elenco di tutti gli aventi diritto di voto;
  - b verificare l'ammissibilità delle candidature pervenute nei termini;
  - c pubblicare l'elenco dei candidati – corredato di curriculum e programma - all'albo entro i cinque giorni successivi al termine di presentazione delle candidature
  - d esaminare i ricorsi sulle candidature
  - e curare la distribuzione del materiale necessario allo svolgimento delle elezioni
  - f curare l'organizzazione e gestione delle operazioni di scrutinio
  - g curare la compilazione dei verbali
  - h esaminare i ricorsi ed eventuale decadenza degli eletti privi dei requisiti richiesti
  - i proclamare i candidati eletti
5. Non può far parte della Commissione di seggio chi si presenta come candidato. In tal caso, lo stesso viene sostituito all'atto della presentazione della candidatura.

#### ***Articolo 6.***

1. A ciascun elettore sarà consegnata una scheda elettorale con i nomi prestampati dei candidati.
2. L'elettore accede ad una postazione che consente la riservatezza nell'espressione del voto e indica la propria preferenza. La scheda ripiegata viene inserita nell'apposita urna.
3. Sono considerate bianche le schede che non contengono indicazioni nominative di voto.
4. Sono considerate nulle quelle schede che contengono indicazioni nominative diverse rispetto all'elenco dei candidati o contenenti più preferenze;
5. Lo scrutinio ha luogo immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto e procede sino al suo compimento. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche.
6. Il Consiglio Accademico che si andrà a costituire, sarà immediatamente operativo e durerà in carica **3 anni**, a decorrere dalla data di proclamazione degli eletti.
7. Il risultato elettorale, sarà affisso all'Albo d'istituto e pubblicato sul sito web dell'Accademia Albertina delle Belle Arti di Torino

#### ***Articolo 7.***

1. Il presente provvedimento, comunicato al M.I.U.R., è affisso all'Albo e pubblicato sul sito web [www.accademialbertina.torino.it](http://www.accademialbertina.torino.it)
2. Per quanto non previsto dal presente bando, si rimanda alla normativa vigente in materia.

#### ***Articolo 8***

1. Nei giorni dell'operazione di voto è comunque garantito il regolare svolgimento delle attività didattiche, di ricerca e amministrative.

Torino, 08/04/08  
Prot. n. 373

IL DIRETTORE  
(prof. GUIDO CURTO)

